



CITTÀ
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio	N. proposta 91
	Data 01/10/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA TRANSAZIONE INTERVENUTA SULLA CONTROVERSIA DEFINITA CON ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI, PRIMA SEZIONE CIVILE N. 5098/2018 DEL 20.12.2018 – LITE N. 281/2018 R.G. E SENTENZA DEL T.A.R. PUGLIA, TERZA SEZIONE, N. 846/2026 DEL 06.07.2026 – LITE N. 00501/2026 R.R., PER IL PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DELLA SIG.RA P.G..

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L.vo 267/2000
- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20 febbraio 2003, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Andria approvava il progetto generale preliminare di lavori di sistemazione di strade interne all'abitato, redatto dall'Ufficio tecnico Lavori Pubblici;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20 dicembre 2006, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell'avvio del procedimento, è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'Ufficio tecnico Lavori Pubblici, dell'importo di € 1.840.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1265 del 28 giugno 2007 veniva approvato il Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione di strade interne all'abitato dell'importo di € 1.840.000,00 e, contestualmente, il relativo Piano Particellare di Esproprio;
- con decreto n. 2/2008/ESPR. del 25.10.2006 di Reg., del 29.01.2008, il Comune di Andria disponeva l'occupazione d'urgenza delle aree oggetto dell'intervento, appartenenti alle ditte come specificato nello stesso decreto e, nello specifico, delle aree di proprietà per un quarto della sig.ra P.G. (i restanti tre quarti di proprietà dei sigg.ri P.A., P.A. e P.G.), i cui dati catastali, omessi per ragioni di privacy, sono identificati nella documentazione presente agli atti d'Ufficio; con il provvedimento si disponeva altresì l'indennità provvisoria di esproprio;
- con decreto n. 28/2009/ESPR. di Reg. del 27.11.2009, il Comune di Andria disponeva l'espropriazione definitiva delle aree oggetto dell'intervento e, nello specifico, per un quarto della sig.ra P.G.;

considerato che:

- con ordinanza della Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione civile n. 5098/2018 del 20.12.2018, il giudice, in accoglimento del ricorso ex 702 bis c.p.c. presentato dalla sig.ra P.G., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Miracapillo: 1) determinava il complesso delle indennità dovute dal Comune di Andria in € 33.783,75 per l'esproprio e in € 5.630,60 per l'occupazione legittima; 2) ordinava al Comune di Andria di versare un quarto di dette somme presso la Cassa DD.PP. disposizione dell'istante, detratto quanto eventualmente già versato e con gli interessi legali dal decreto di esproprio all'effettivo versamento sulla differenza tra indennità come riconosciute e indennità già versate, nonché con gli interessi legali detratto quanto già versato a titolo di occupazione, a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna annualità di occupazione sino al soddisfo; 3) condannava il Comune convenuto al pagamento delle spese processuali di parte istante, liquidandole in € 5.338,00 oltre € 264,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge;
- con sentenza del T.A.R. Puglia, Terza Sezione, n. 846/2026 del 06.07.2026, il giudice, in accoglimento del ricorso presentato dalla sig.ra P.G., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Basso e Michele Miracapillo, così si pronunciava: 1) ordinava l'esecuzione della richiamata sentenza sulla scorta di quanto indicato in narrativa; 2) assegnava al Comune di Andria il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, per provvedere all'integrale adempimento all'ordinanza della Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione civile n. 5098/2018 del 20.12.2018; 3) nominava, in caso di perdurante inadempimento decorso il predetto termine, quale commissario ad acta, il Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani, o funzionario delegato di qualifica dirigenziale, con il compito di adottare tutti gli atti necessari per dare esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro i successivi 60 giorni dall'insediamento; 4) condannava il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza in favore della parte ricorrente, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge;

preso atto che:

- con provvedimento prot. n. 0057624 del 23.09.2026, il Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani, prendendo atto di quanto statuito nella summenzionata sentenza del T.A.R. Puglia, Terza Sezione, n. 846/2026, nominava la dott.ssa Maria Ilenia Piazzolla quale commissario ad acta delegato per l'esecuzione della richiamata sentenza, al fine di porre in essere gli atti necessari per l'adempimento di che trattasi, in caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione intimata;
- alla data odierna, il Commissario ad acta non risulta essersi insediato e dunque, si rende necessario dare esecuzione all'ordinanza della Corte d'Appello di Bari - Prima Sezione civile n. 5098/2018 procedendo con urgenza al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, al fine di evitarne un futuro insediamento;

dato atto che:

- con riferimento alla procedura espropriativa sopra citata, con ordinanza di deposito delle indennità n. 6/2008/ESPR. di Reg., del 03.07.2008, veniva disposto il deposito, presso il Ministero dell'economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti, della somma complessiva di € 9.752,05 in favore delle ditte catastali e per le relative particelle in essa considerata, di cui un quarto a favore della sig.ra P.G., e precisamente **€ 2.438,01**, con **numero di posizione n. 160132 (n. 319 del 22.07.2008)**;

- con provvedimento n. 06/2024/ESPR. di Reg., del 05.06.2024, veniva concesso nulla osta al pagamento, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti, in favore della sig.ra P.G., per complessivi € 2.438,01, con numero di posizione n. 160132 (n. 319 del 22.07.2008);

rilevato che, alla luce dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio con riferimento al prospetto spese inviato dal procuratore della creditrice, il credito vantato dalla sig.ra P.G., può quantificarsi in **€ 17.915,57**, come di seguito specificato:

VOCE	IMPORTO
(A) Indennità di esproprio (ex ordinanza della Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione civile n. 5098/2018)	€ 8.445,93 (¼ dell'importo di € 33.783,75, riconosciuto dall'ordinanza a titolo di indennità di esproprio)
Importi depositati presso Cassa Depositi e Prestiti	(-) € 2.438,01 (¼ dell'importo di € 9.752,95, versato a favore dei 4 contitolari)
Interessi legali su somme finali dovute a titolo di indennità di esproprio, dal 27.11.2009 al 01.10.2026	(+) € 1.364,10
Totale A	€ 7.372,02
(B) Indennità di occupazione legittima (ex ordinanza della Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione civile n. 5098/2018)	€ 1.407,65 (¼ dell'importo di € 5.630,60, riconosciuto dall'ordinanza a titolo di indennità di occupazione legittima)
Interessi legali su somme finali dovute a titolo di indennità di occupazione legittima, dal 26.02.2008 al 01.10.2026	(+) € 393,66
Totale B	€ 1.801,31
(C) Competenze legali liquidate in Ordinanza Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione civile n. 5098/2018	€ 5.338,00
Rimborso spese forfettarie 15%	(+) € 800,70
Cassa Forense 4%	(+) € 245,54
Spese esenti	(+) € 264,00

Totale C	€ 6.648,24
(D) Competenze legali liquidate per il giudizio di ottemperanza con sentenza del T.A.R. Puglia, Terza Sezione, n. 846/2026	€ 1.500,00
Rimborso spese forfettarie 15%	(+) € 225,00
Cassa Forense 4%	(+) € 69,00
Contributo Unificato	(+) € 300,00
Totale D	€ 2.094,00
TOTALE FINALE (A+B+C+D)	€ 17.915,57

richiamata la nota prot. n. 108809 del 29.09.2026 con la quale, al fine di soddisfare le pretese creditorie come sopra illustrate e sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, si chiedeva al Settore Programmazione Economico Finanziaria di inserire la richiesta nella variazione di bilancio più imminente e contestualmente, l'applicazione dell'avanzo accantonato e/o vincolato per l'importo di € 20.000,00, appostando le richieste somme al capitolo di spesa di competenza del Bilancio di Previsione 2026-2028, Esercizio Finanziario 2026;

ritenuto di dare esecuzione a quanto statuito nell'ordinanza della Corte d'Appello di Bari - Prima Sezione civile n. 5098/2018 e tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza del T.A.R. Puglia, Terza Sezione, n. 846/2026, considerato che il provvedimento sopra richiamato è esecutivo *ex lege* e che pertanto è necessario procedere alla corresponsione di quanto dovuto, al fine di evitare aggravii di spesa per le casse comunali conseguenti all'insediamento del commissario ad acta;

dato atto, che ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con deliberazione consiliare, statuendo in particolare che: *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive (...)”*;

considerato, pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente locale;
- la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma del citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e che, conseguentemente, sussiste l'obbligo per il Comune di procedere al riconoscimento di tale debito in considerazione degli elementi costitutivi sin qui descritti, posto che gli stessi derivano da provvedimento giudiziale esecutivo tra le parti;
- il debito fuori bilancio del presente provvedimento è riconosciuto a seguito di individuazione di apposite fonti di finanziamento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, poste interamente a carico del bilancio dell'Ente;

dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze sopra citate trova copertura finanziaria per l'intero importo sul Capitolo di Spesa n. 126009 “DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI” del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

dato atto, altresì, che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse, laddove la sentenza in premessa

indicata dovesse essere portata a esecuzione in danno dell'Ente;

ritenuto, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dai provvedimenti giurisdizionali sopra illustrati, giusto il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo pari ad € **17.915,57**;

visto l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione*";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;

- la Deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia approvava, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.3.2021;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/10/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 29/01/2026 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi documenti allegati;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2026 avente per oggetto "*APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028*", contenente anche il Piano delle Performance 2026-2028 (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 12/06/2025 relativa all'Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico- Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, nei confronti della sig.ra P.G., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1,

lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dal carattere esecutivo dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione civile n. 5098/2018 del 20.12.2018 – lite n. 281/2018 R.G. e sentenza del T.A.R. Puglia, Terza Sezione, n. 846/2026 del 06.07.2026 – lite n. 00501/2026 R.R., per un importo complessivo di € 17.915,57, come meglio specificato in narrativa;

2. di dare atto che il finanziamento del debito scaturente dalle citate sentenze trova copertura finanziaria sul Capitolo di Spesa n. 126009 “DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI” del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

3. di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289, nonché, al nominato commissario ad acta;

4. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
